



ORDINANZA SINDACALE N. 166 DEL 30/12/2024

Unità proponente: UFFICIO PIANIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA MOBILITÀ

6 DIPARTIMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA SICUREZZA DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO

Oggetto: UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO ED ALTRI ARTICOLI PIROTECNICI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO 2024, DIVIETI E LIMITAZIONI

IL SINDACO

PREMESSO che in data 19 Ottobre 2021 è stato proclamato Sindaco del Comune di Spoleto il Dott. Agr. Andrea Sisti, per il mandato 2021-2026, come da verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, trasmesso al Segretario generale dell'Ente in data 20 ottobre 2021;

CONSIDERATO:

- che è diffusa la consuetudine di celebrare festività ed eventi particolari quali il Capodanno, con il lancio di petardi, fuochi artificiali, botti e giochi pirici di vario genere;
- che tali comportamenti, specie se espletati nei centri abitati ed in prossimità di luoghi sensibili, possono determinare: conseguenze negative per la sicurezza e per l'incolumità delle persone nonché per la quiete pubblica, danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato;
- che tale usanza implica un oggettivo pericolo anche se sono utilizzati artifici per i quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito, specie se usati impropriamente o se malfunzionanti;
- che fra le altre conseguenze non sono da sottovalutare gli effetti traumatici indotti dal rumore sugli animali da affezione (in particolare sui cani) che, presi dal panico, possono mettersi in pericolo ed essi stessi costituire pericolo per le persone che li circondano;
- che nella definizione delle misure di prevenzione occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non possono vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico e purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

RITENUTO pertanto necessario, per quanto sopra specificato in premessa:

- individuare misure speciali volte ad impedire episodi pericolosi per l'incolumità pubblica in occasione dei festeggiamenti di fine anno;
- appellarsi al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che i propri comportamenti possono avere per la sicurezza propria e degli altri;

VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18/6/1931, n. 773, che vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi o, in genere, fare esplosioni o accensioni pericolose, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa;

Città di Spoleto



ORDINANZA SINDACALE N. 166 DEL 30/12/2024

VISTO il R.D. del 06/05/1940, n. 635, recante il Regolamento per l'esecuzione del predetto Testo Unico;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modifiche e integrazioni, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il D.Lgs. 29/7/2015, n. 123, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

VISTO il D.M. 16/8/2016 "Modificazione agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell'Allegato B al Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza";

VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO la legge 24/11/1981, n. 689, con particolare riferimento all'art. 16, così come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008, n. 125, di conversione del D.L. 3/05/2008, n. 92;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha carattere temporaneo con vigenza dalle ore 22.30 del giorno 31 dicembre 2024, al solo fine di limitare e controllare efficacemente i fenomeni descritti in premessa, e che pertanto cesserà ogni effetto dalle ore 02.00 del giorno 1 gennaio 2025, orario presumibile del termine dei festeggiamenti;

DATO ATTO che in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, il numero molto elevato dei destinatari nonché la ristrettezza dei tempi renderebbero particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne diffusa comunicazione tramite comunicati alla stampa e pubblicazione sul sito web istituzionale;

DISPONE IL DIVIETO

A decorrere dalle ore 22:30 del 31 dicembre 2024 e fino alle ore 02:00 del 01 gennaio 2025:

1. a chiunque, su tutto il territorio comunale, di utilizzare ed accendere nei luoghi privati e pubblici, senza la licenza di cui all'art. 57 del T.U.L.P.S., R.D. del 18/6/1931, n. 773, fuochi pirotecnici **non posti in libera vendita**;

2. a chiunque, nell'intera area di **piazza Duomo**, interessata dallo svolgimento dell'evento Capodanno in Piazza organizzato dal Comune e denominato "Chisciotte. L'incanto del Cavaliere", di effettuare, o far effettuare, lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se di libera vendita;

3. a chiunque di effettuare, o far effettuare, in luogo pubblico, di uso pubblico o privato lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se di libera vendita, a meno di 500 metri dalla sede dell'Ospedale San Matteo degli Infermi, da altri luoghi

Città di Spoleto



Città di Spoleto®

Pag. 3 di 4

ORDINANZA SINDACALE N. 166 DEL 30/12/2024

di cura o di degenza, dalle aree su cui insistono canili, gattili e colonie feline, rifugi per animali, stalle e annessi fienili, nonché dai locali o dalle aree all'aperto destinati all'ammasso di paglia, di foraggio e prodotti in genere destinati all'attività zootecnica.

RACCOMANDA

4. a chiunque, nell'ambito delle aree pubbliche del Centro Storico, nonché nei luoghi privati da cui le accensioni possano raggiungere ovvero interessare direttamente le piazze, le vie pubbliche e le aree limitrofe con presenza di persone, di evitare, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno, lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se posto in libera vendita;

5. a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche, o private ad uso pubblico, di limitarne e controllarne l'uso per l'effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti e simili e, comunque, di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;

DISPONE

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, ferma restando l'eventuale concorrenza con illeciti penali, rappresenta comunque illecito amministrativo e, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge in materia, è punita, ai sensi delle disposizioni dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari ad Euro 50,00.

INCARICA

Il Corpo della Polizia Locale della verifica dell'ottemperanza delle disposizioni della presente ordinanza che verrà opportunamente trasmessa anche ai locali Comandi delle forze di polizia statali

INFORMAZIONI PROCEDIMENTALI

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241 il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di trenta giorni mediante ricorso gerarchico al Prefetto di Perugia o sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il termine decorre dalla data di notificazione del provvedimento all'interessato o dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio da parte degli altri soggetti interessati;

L'ordinanza è redatta in forma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante "codice dell'amministrazione digitale" ed è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del comune di Spoleto.

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



Città *di* Spoleto®

Pag. 4 di 4

ORDINANZA SINDACALE N. 166 DEL 30/12/2024

L'ordinanza è redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del Comune di Spoleto www.comune.spoleto.pg.it

*Si propone l'adozione del presente provvedimento
attestandone la regolarità tecnico-amministrativa*

*Il Dirigente Comandante
Ten Col Alessandra Pirro*

Il Sindaco
Dott Agr. Andrea Sisti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Andrea Sisti in data 30/12/2024

Città *di* Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it